

LA RESPONSABILITA' PENALE DELL'OSTEOPATA EX ART.348 C.P.

E se arrivano i N.A.S. ?

“Abusivo esercizio della professione sanitaria”. Con una certa frequenza queste parole risuonano nelle orecchie degli osteopati e con altrettanta frequenza provocano timore: cosa succederà se arrivano i N.A.S.?

La strada da percorrere è semplice: è necessario innanzi tutto analizzare l'esatto significato dell'art. 348 per riuscire a capire quanto fondati possano essere i nostri timori.

art. 348 Codice Penale

[Codice Penale LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato \(artt. 241-313\) Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione](#)

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229], è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro.

Commette reato chi esercita una professione per la quale è richiesta *una speciale abilitazione* dello Stato senza avere ottenuto quella *speciale abilitazione*: commette reato, dunque, chi si “finge” avvocato o architetto o odontoiatra o altro senza avere ottenuto la *speciale abilitazione* che lo Stato richiede in questi specifici casi. Il requisito dell'abusività richiede, appunto, che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione.

La lettura dell'art. 348 è chiara: NON COMMITTE ASSOLUTAMENTE REATO l'osteopata nell'esercizio della sua professione. Nell'attuale disinteresse da parte del legislatore, nessuna *speciale abilitazione* è richiesta per la professione di osteopata che, dunque, può essere esercitata liberamente.

La tutela alla professione di osteopata deriva direttamente dalla **Costituzione**

art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Da dove nasce il timore, quindi? Perché ho sentito di colleghi che sono stati visitati dai N.A.S.? La risposta è semplice: non devo mai *apparire altro*. Chi entra in uno studio osteopatico non deve mai avere l'impressione di entrare in uno studio medico o fisioterapico, l'osteopata non deve mai dare l'idea di essere un medico.

Esistono pochissimi precedenti di giudizi nei confronti di osteopati e TUTTI di **ASSOLUZIONE**. Proprio analizzando questi procedimenti potremo ottenere le linee guida essenziali che ci permetteranno di comportarci nel modo più consono. Gli estratti delle sentenze qui analizzati e riportati ci permetteranno di lavorare in modo sereno.

Tribunale di Casale Monferrato

FACCIO «ANALISI OSTEOPATICA» E NON «ANAMNESI MEDICA»

Entrambe sono atti necessariamente preliminari fondati sulla raccolta per iscritto di dati: l'analisi osteopatica, a differenza dell'anamnesi medica, ha per oggetto il solo paziente e l'individuazione degli schemi posturali, dallo stesso adottati, per ridimensionare, attraverso il ripristino manuale delle micro mobilità, la risposta organica funzionale dell'individuo; l'anamnesi medica è funzionale alla formulazione di una diagnosi medica, l'analisi osteopatica la presuppone.

La diagnosi medica, quindi, costituisce il punto di partenza delle valutazioni dell'osteopata, il quale, dopo aver preso atto della malattia in essa indicata, raccoglierà tutti gli elementi indispensabili diretti esclusivamente all'individuazione dell'intervento riequilibratore più consono alla rimozione di quella patologia.

È impossibile sovrapporre l'anamnesi medica all'analisi osteopatica.

(Tribunale di Casale Monferrato, sentenza 285 del 19.09.2008)

Corte di Cassazione

NON INDIVIDUO LA MALATTIA

NON DIAGNOSTICO LA MALATTIA

NON PRESCRIVO LA CURA

NON SOMMINISTRO I RIMEDI

A questi quattro principi fondamentali ne aggiungerei in quinto, anche se non è stato indicato dalla sentenza in analisi. I quattro indicati differenziano l'osteopata dal medico, il successivo lo differenzia dal fisioterapista

NON FACCIAMO RIABILITAZIONE

“l'osteopatia consiste, invece, in una disciplina terapeutica incentrata sulla manipolazione dell'apparato muscoloscheletrico al fine di trattare patologie o disfunzioni ad esso pertinenti”.

1) gli atti dell'osteopata, per sostanziarsi in veri e propri atti medici, dovrebbero consistere, con riferimento all'**anamnesi**, in una approfondita indagine ricognitiva familiare, personale remota e personale prossima, funzionale ad una descrizione della situazione del paziente, la più completa possibile e caratterizzata dall'utilizzo della precisa terminologia medica

2) in relazione alla **diagnosi**, nella indicazione di una patologia riconosciuta e convenzionale

3) con riferimento alla **terapia**, nell'intervento volto a rimuovere la causa della patologia, anche, e di norma, attraverso la somministrazione di medicinali

4) e quanto, poi al **rilascio di certificati**, nella redazione di dichiarazioni relative allo stato di salute del paziente, fidejacenti in quanto provenienti da soggetto appositamente abilitato.

L'anamnesi, la diagnosi e la terapia (e il rilascio di **certificati**), negli ambiti sopra indicati, sarebbero attività, perciò, precluse all'osteopata in quanto **riservate esclusivamente al medico**.

(Cassazione penale, sez. II, 09 febbraio 1995, n. 5838)

Tribunale penale di Genova

“L'attività di osteopatia, per quanto volta a dare sollievo a soggetti affetti da patologie mediche, ha delle **finalità** e delle **metodologie sue proprie** che la rendono complementare ed ausiliaria rispetto l'attività medica, dalla quale quindi si distingue, con la conseguenza che non è configurabile per l'osteopata, che agisce nei limiti di quest'ultima professione, il reato di esercizio abusivo della professione medica ex art. 348 c.p.”(Tribunale penale di Genova, Sentenza 23 luglio 2003)

Tribunale di Macerata

La medicina, attraverso la diagnosi di una patologia, ha come fine la guarigione del paziente, la manipolazione osteopatica non mira ad eliminare la patologia, ma si limita a **sollecitare strutture corporee** capaci di ristabilire la compensazione nell'individuo. (Tribunale di Macerata –sez. dist. Civitanova Marche - sentenza del 9 maggio 2011 n. 301)

Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia

In risposta ad un diniego da parte di una A.S.L., il T.A.R. Lombardia ha chiaramente sottolineato che per l'attività di osteopata non è assolutamente necessario il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica, annullando il provvedimento della stessa.

La pratica dell'osteopatia non è riconducibile alla professione medica e, in ragione della mancata istituzione di un albo degli abilitati, **non sussiste alcun titolo abilitativo** ad essa afferente che costituisca presupposto necessario per il suo esercizio. In tale quadro risulta del tutto evidente l'**illegittimità** del provvedimento impugnato che, in contrasto con quanto sopra esposto, afferma che, per l'esercizio dell'attività di osteopata, è necessario il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica” (T.A.R. Lombardia, Sez. 3 - Sentenza 01 marzo 2011, n. 588).

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con l'*ordinanza n.149 del 1988*, in materia di chiropratica, chiaramente estensibile per analogia all'osteopatia, ha precisato che il codice civile affida alla legge la **determinazione delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi** (art. 2229 n.d.r.) e che, pertanto, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non può avere nessun rilievo neppure il fatto che la chiropratica possa essere qualificata come professione e ciò sino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione. Ne consegue, quindi, che **l'art. 348 c.p. risulta assolutamente inapplicabile** perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Tribunale Amministrativo Regionale

Per lo svolgimento dell'attività di osteopata, **non è necessario l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie** non essendo espressamente qualificata come attività medica. (T.A.R. VENETO - Venezia, Sezione 3 Ordinanza 17.05.2007, n. 298)